



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

## ORDINANZA N. 54/13

### ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN FRAZIONE COLDIMOSSO

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 8.10.2013 dalla ditta individuale Justesen Ivan, acclarata al n. 20750 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura al transito della strada di accesso alla frazione Coldimosso nel tratto che intercorre tra la ex SS 24 e il fabbricato contraddistinto con il civico 21 bis, nel giorno 10 ottobre 2013, al fine di consentire lavori di edilizia privata al civico 21/bis.

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, prot. 9950 del 9.9.2013.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 del 18.08.2000.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

#### ORDINA

che dalle ore 8,00 alle ore 17,00 del giorno 10 ottobre 2013, sia vietato il transito nella frazione Coldimosso nel tratto compreso tra la SS 24 e il civico 21/bis per consentire i lavori citati in premessa e per il tempo strettamente necessario al trasporto del materiale.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

#### AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante Ennio Caffo.

Susa, 08.10.2013

Il Comandante della Polizia Municipale  
Ennio Caffo

#### Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it